

**CORTE DEI CONTI****SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**Delibera n. *108*/2018/SRCPIE/PRSE

composta dai magistrati:

Dott.ssa Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott. Luigi GILI	Consigliere relatore
Dott. Mario ALÌ	Consigliere
Dott. Cristiano BALDI	Primo Referendario
Dott.ssa Alessandra CUCUZZA	Referendario

Nell'adunanza del 11 ottobre 2018

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";


Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, Delibera n. 6/SEZAUT/2017/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2016 ed i relativi questionari;

Vista la delibera n. 25/2017/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per gli anni 2016 e 2017;



Vista la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018;

Viste le relazioni sul rendiconto relativo all'esercizio 2016, redatta dall'Organo di revisione del Comune di **Rocchetta Ligure (AL)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Viste le deduzioni trasmesse dall'ente locale;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;


Udito il relatore, Consigliere dott. Luigi Gili;

Premesso

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali", il quale prevede che "Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".

Infine, il terzo comma dispone che, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di



spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno”, gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, “i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, “è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti irregolarità



contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficiarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato


1. Dall'esame della relazione redatta, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'organo di revisione dei conti del Comune di Rocchetta Ligure (AL) in riferimento al Rendiconto 2016, sono emerse alcune criticità, analiticamente segnalate all'Ente con la trasmissione di apposita scheda di sintesi, invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti.

L'Ente ha fornito le proprie considerazioni con risposte a firma del Sindaco, pervenute a questa Corte in data 21 giugno 2018, prot. Cdc n. 4199/SCPIE/T95CO/A in risposta alla nota istruttoria n. 3694 del 6 giugno 2018.

Il Magistrato Istruttore, valutate le complessive risultanze dell'attività istruttoria, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esame collegiale e chiedeva al Presidente di deferire la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame e pronuncia di competenza.

*** **

2. Dall'esame della relazione sul rendiconto 2016 redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall'Organo di revisione del Comune Rocchetta Ligure (AL) si sono riscontrate, fra le altre, le più rilevanti criticità relative ai seguenti argomenti: **1)** è emerso che il comune, in relazione alla gestione di cassa, denota una crisi di liquidità, confermata da un ampio e continuo ricorso all'anticipazione di tesoreria tra l'altro con importo non restituito superiore alla soglia stabilita dal DM 18/2/2013; **2)** è emersa l'esistenza di consistenti residui passivi provenienti dal 2015 e da esercizi precedenti (quantificati in euro 68.265,40 per il Titolo I, euro 62.762,25 per il Titolo III ed euro 247.170,65 per il Titolo IV). Sul punto, a riscontro di espressa richiesta istruttoria, l'Ente ha precisato che detti consistenti residui passivi risultano "...giustamente iscritti in quanto certi e liquidabili". Tuttavia, l'Ente ribadisce di non essere "...in grado di far fronte al pagamento a causa della crisi di liquidità" (v., nota n. 724 del 18 giugno 2018).



In particolare, si è rilevato un ampio e costante ricorso ad anticipazioni di tesoreria per 365 giorni nel 2013, 267 giorni nel 2014 e 53 giorni nel 2015, con un trend in peggioramento anche nell'importo della stessa (già rilevato con Delibera di questa stessa Sezione n. 223/2017 del 28/11/2017). Nel 2016 l'anticipazione è ulteriormente peggiorativa e con un importo della stessa non restituito pari ad euro 76.306,79.

L'Ente ha risposto che la situazione di assenza completa di liquidità è purtroppo non nuova e che l'unico strumento per l'Ente per far fronte agli impegni di spesa corrente è di ricorrere all'anticipazione di tesoreria anche perché, viene sostenuto dall'Ente, il fondo di solidarietà comunale è inferiore alle necessità reali ed è liquidato a rate troppo lontane tra loro temporalmente.

Si è fatto, inoltre, presente che l'Ente è capofila della gestione associata del servizio scolastico e questo compito lo vede costretto ad anticipare e sostenere anche i costi che competono ad altri comuni che difficilmente mantengono la puntualità nel rimborso delle spese ordinarie e straordinarie.

L'Ente, nella risposta ha allegato i mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti che, ha sostenuto, vengono pagati regolarmente alla scadenza.

Inoltre l'Ente ha dichiarato che è stato deliberato un piano di alienazione (che è stato trasmesso) per creare liquidità e che provvederà a breve a predisporre un bando per l'alienazione degli immobili che risultano elencati.


Inoltre, è stato dichiarato che sono state ridotte al minimo indispensabile tutte le spese disponendo il Comune di un solo dipendente il quale un giorno a settimana presta servizio in altro comune. Inoltre, l'Ente ha affidato l'incarico per recupero crediti ad una società specializzata: nonostante ciò non sono stati conseguiti i risultati sperati al punto che è in corso la valutazione dell'opportunità di rescissione del contratto.

Risulta, inoltre, approvato un protocollo di intesa con l'Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza Regione Piemonte e Anci Piemonte per il contrasto all'evasione deliberato con D.C.C. in data 12/12/2017.

Sul punto la Sezione ribadisce che il ricorso costante all'anticipazione di tesoreria è un indice sintomatico di un grave squilibrio strutturale in quanto espressione dell'incapacità dell'Ente di far fronte con le entrate ordinarie ai pagamenti.

Peraltro, il prolungato ricorso all'anticipazione di tesoreria comporta costi elevati per l'Ente, trasformando l'anticipazione in una forma di debito di medio termine, con gli obblighi previsti dall'art. 119 della Costituzione in ordine all'utilizzo dell'indebitamento.

2.2 in relazione alla gestione dei residui, risultano residui passivi provenienti dal 2015 e da esercizi precedenti per i titoli I, III e IV ed è stato richiesto di fornire chiarimenti.



L'Ente ha dichiarato che i residui passivi sono giustamente iscritti in quanto certi e liquidabili e che riporta la somma poiché non in grado di far fronte al pagamento a causa di quanto sopra indicato.

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalle Sezione sui principali documenti contabili dell'ente. Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte:

accerta

che nel corso del 2016 il Comune di Rocchetta Ligure, come risulta in parte motiva:

- 1) si trova in forte difficoltà nella gestione di cassa ed ha fatto ampio ricorso ad anticipazioni di tesoreria non restituite al termine dell'esercizio;
- 2) la presenza di residui passivi provenienti dall'esercizio 2015 e da esercizi precedenti non adeguatamente smaltiti;
- 3) la ridotta capacità di riscossione dei crediti accertati con sollecitazione all'adozione delle misure necessarie.

DISPONE

Che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale per le valutazioni e determinazioni di competenza;

Che la stessa deliberazione sia trasmessa all'Organo di revisione dell'ente.

Si rammenta infine l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2018.

Il Relatore
Consigliere dott. Luigi GNI

Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Polito

Depositata in Segreteria il
Il Direttore della Segreteria
Nicola Mendozza

16 OTT. 2018

